

Codice A2106A

D.D. 30 marzo 2021, n. 39

Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: "Manutenzione straordinaria Pista Alagna", localizzato nel Comune di Alagna Valsesia (VC). Proponente Società Monterosa 2000 SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.



ATTO DD 39/A2106A/2021

DEL 30/03/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2106A - Sport e tempo libero**

OGGETTO: Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: “Manutenzione straordinaria Pista Alagna”, localizzato nel Comune di Alagna Valsesia (VC). Proponente Società Monterosa 2000 SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Premesso che:

in data 31 dicembre 2020, il Legale Rappresentante della Società MONTEROSA 2000 SPA, ha trasmesso al Nucleo centrale dell’Organo Tecnico Regionale (OTR) l’istanza relativa alla Fase di verifica della procedura di VIA ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006, relativamente al progetto “Manutenzione straordinaria Pista Alagna”, localizzato nel Comune di Alagna Valsesia (VC);

il proponente ha presentato la domanda, unitamente con i relativi allegati, tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226;

il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, individuato con D.G.R. n. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i., sulla base delle previsioni di cui all’art. 7 della L.R. 40/1998, verificate la natura e le caratteristiche dell’opera, ha individuato nella Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei la struttura regionale competente, nonché quali strutture regionali interessate all’istruttoria le Direzioni Ambiente, energia e territorio, Agricoltura e cibo, Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile trasporti e logistica e Cultura, Turismo e Commercio;

la Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei ha individuato con DD n. 30/A21000 del 29 aprile 2020 il dirigente del Settore Sport e Tempo libero come responsabile del procedimento;

a seguito della verifica della completezza e adeguatezza della documentazione presentata, di cui al comma 2, art. 19 del d.lgs. 152/2006, il Nucleo Centrale dell’Organo Tecnico Regionale, in accordo con il Settore Sport e tempo libero, non ha ritenuto necessario procedere alla richiesta di

integrazioni;

in data 08-01-2021 il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, ha provveduto a pubblicare sul sito web della Regione Piemonte dell'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati, nonché dell'intera documentazione progettuale presentata, ai fini della consultazione da parte del pubblico;

a seguito di tale pubblicazione della documentazione progettuale non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

con nota prot. n. 1385 dell'08-01-2021, il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale ha dato avvio al procedimento con la comunicazione agli Enti territorialmente competenti dell'avvenuta pubblicazione sul sito web istituzionale della documentazione progettuale;

il progetto, riguardante la realizzazione di Interventi di manutenzione straordinaria con allargamenti e varianti alla pista di sci esistente, rientra nella categoria progettuale B1.24 della L.R. n. 40/98 e non ricade neppure parzialmente in area protetta o sito Rete Natura 2000.

Premesso, inoltre che:

le opere in progetto sono in parte comprese tra gli interventi previsti dall'Accordo di Programma "Completamento del sistema sciistico della Valsesia" (interventi 9 e 14), siglato il 14 dicembre 2009, tra Regione Piemonte, Provincia di Vercelli, Unione Montana Valsesia, Camera di Commercio di Biella e Vercelli, Comune di Alagna Valsesia e Comune di Scopello. L'Accordo di Programma è stato sottoposto a procedura di VAS, conclusa positivamente, con D.G.R. n. 77-6279 del 2-8-2013; in particolare l'intervento "B – Allargamento in sinistra a monte del torrente Olen e nuovo magazzino", corrisponde all'intervento n. 9 del citato Accordo di Programma;

in sede di Conferenza di Servizi il proponente ha descritto le modifiche della scelta progettuale per l'intervento B rispetto a quanto richiesto durante la procedura di VAS del citato Accordo di Programma relativamente all'intervento n. 9, evidenziando nella scelta effettuata un minor impatto ambientale e paesaggistico sia in termini di risultato finale che in fase costruttiva; è stato inoltre previsto che in ogni caso sarà valutata la possibilità di ridurre l'estensione del paramento in calcestruzzo di supporto del terreno nel tratto terminale verso il ponte sul Torrente Olen, come da verbale della Conferenza di Servizi del 24-02-2021.

Considerato che:

il Responsabile del procedimento, in attuazione degli artt. 7 e 10 della L.R. 40/1998, ha convocato, in data 17 febbraio 2021, la prima riunione dell'Organo Tecnico Regionale, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte, per gli adempimenti istruttori;

nel corso del procedimento sono stati acquisiti i seguenti contributi, pareri o comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo Tecnico Regionale e dai soggetti interessati, come di seguito elencati:

- Unione Montana dei Comuni della Valsesia (nota prot. 1911 del 22-02-2021);
- Settore Tecnico regionale - Biella e Vercelli (nota prot. n. 2100 del 01-03-2021);
- Settore regionale Territorio e Paesaggio (nota prot. 2229 del 03-03-2021);
- ARPA Piemonte (nota prot. 2326 del 08-03-2021);
- Settore regionale Geologico (nota prot. 2333 del 08-03-2021);
- Settore Offerta Turistica e Sportiva (nota prot. 2594 del 16-03-2021);
- Direzione Ambiente, Energia, Territorio (nota prot. 2779 del 22-03-2021).

Rilevato che:

sulla base della documentazione progettuale presentata e di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, l'intervento in progetto non presenta particolari criticità dal punto di vista ambientale;

le problematiche evidenziate nel corso del procedimento possono comunque essere risolte mediante specifiche condizioni ambientali vincolanti, descritte dettagliatamente nell'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento e verificate nelle successive fasi di progettazione definitiva/esecutiva e realizzativa delle opere;

nel rispetto di quanto disposto dall'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, le Amministrazioni e i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l'Autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle predette condizioni ambientali;

il proponente, così come riportato nel verbale della Conferenza dei Servizi del 24 febbraio 2021, ha richiesto, ai sensi dell'art. 19, comma 8 del D.Lgs. 152/2006, che siano specificate da parte dell'autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra richiamato e degli elementi di verifica di cui all'allegato V del d.lgs. 152/2006, di escludere il progetto in questione dalla fase di valutazione di cui all'art. 12 della l.r. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, dettagliatamente illustrate nell'Allegato A alla presente Determinazione.

Tutto ciò premesso e considerato,

visti i verbali delle riunioni della Conferenza dei servizi e dell'Organo Tecnico Regionale, i pareri e i contributi tecnici acquisiti;

in accordo con il Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico Regionale;

in conformità con gli indirizzi in materia, verificata la regolarità amministrativa del presente atto e attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;
- Legge n. 241/1990;
- D.Lgs. n. 152/2006;
- D.Lgs. n. 42/2004;
- R.D. 523/1904;
- L.R. 40/1998 e s.m.i.;
- L.R. n. 2/2009;
- L.R. n. 45/1989;

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;

DETERMINA

- di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il progetto “Manutenzione straordinaria Pista Alagna”, localizzato nel Comune di Alagna Valsesia (VC), Categoria B1.24, Pos. 2021-1/VER. Proponente Società Monterosa 2000 SpA, dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali vincolanti, inerenti le successive fasi di progettazione e realizzazione dell’intervento, dettagliatamente riportate nell’allegato “A”, quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la Sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione Piemonte.

Contro la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, entro il termine di sessanta giorni dalla data d’avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 40 D.Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A2106A - Sport e tempo libero)
Firmato digitalmente da Carla Villari

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. All_A.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Allegato A

“Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: “Manutenzione straordinaria Pista Alagna”, localizzato nel Comune di Alagna Valsesia (VC). Proponente Società Monterosa 2000 SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di esclusione della fase di Valutazione di VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all’art. 28 del D.Lgs. 152/2006.

1. Premessa

Ai sensi dell’art. 28, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e nel rispetto di quanto disposto con la circolare del Presidente della Giunta regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMD “Precisazioni relative alla fase successiva all’emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d’impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite”, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo.

In particolare, il proponente dovrà trasmettere in formato elettronico all’autorità competente, nel rispetto dei termini di seguito indicati al paragrafo 2, specifica istanza di avvio del procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali, corredata della documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica stessa, facendo riferimento al modulo reperibile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/ambiente/valutazioni-ambientali/via-modello-istanza-per-verifica-dellottemperanza-alle-condizioni-ambientali-art-28-c-3-dlgs1522006>

Le Amministrazioni ed i soggetti territoriali che hanno fornito osservazioni per i profili di rispettiva competenza sono tenuti a collaborare con l’autorità competente ai fini della verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali riportate successivamente.

Inoltre, al fine di consentire all’ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall’art. 8, comma 2 della L.R. 40/1998, il proponente dovrà comunicare con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente, l’inizio ed il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all’attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi, inerenti gli eventuali titoli abilitativi, sono controllate mediante le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

2. Condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Progettazione definitiva ed esecutiva

Termine per la Verifica di ottemperanza: Ante operam (fase di progettazione definitiva e esecutiva)

Allegato A

“Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: “Manutenzione straordinaria Pista Alagna”, localizzato nel Comune di Alagna Valsesia (VC). Proponente Società Monterosa 2000 SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

2.1 in merito all'Intervento “B – Allargamento in sinistra a monte del torrente Olen e nuovo magazzino”, in considerazione dell'elevata estensione dell'opera e di quanto emerso sia in sede di procedura di VAS inerente l'Accordo di Programma “Completamento del sistema sciistico della Valsesia” (D.G.R. n. 77-6279 del 2-8-2013), sia in sede di Conferenza di Servizi del 24-02-2021, si suggerisce di valutare la possibilità, in fase di progettazione definitiva, di adottare soluzioni tecniche alternative per i tratti di minore sviluppo in altezza, finalizzate a limitare l'impatto visivo dell'opera.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte (Organo Tecnico Regionale);

2.2 nel progetto definitivo dovranno essere fedelmente riportate le misure di mitigazione degli impatti sulla qualità dell'aria, sulle acque superficiali e sulla biodiversità, previste nell'elaborato n. 3.1 B “Studio Preliminare Ambientale” nei paragrafi 4.1.6, 4.2.5, 4.4.12 e 4.4.13;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte (Organo Tecnico Regionale);

2.3 il progetto definitivo dovrà essere corredato da un piano di manutenzione di tutti gli interventi di ripristino delle aree interferite dai lavori, che dovrà essere di durata non inferiore a tre anni e che dovrà contenere anche specifiche previsioni e clausole relative alla garanzia dei risultati delle opere a verde, intesa sia come garanzia di attecchimento del materiale vegetale che come periodo di manutenzione obbligatoria a seguito dell'ultimazione dei lavori. Tale elaborato dovrà essere trasmesso alla Struttura territorialmente competente di Arpa Piemonte;

Inoltre, per gli interventi di ripristino:

- si sconsiglia l'utilizzo del frassino maggiore per motivi di tipo fitosanitario, per il rischio di introdurre materiale infetto dal patogeno *Hymenoscyphus fraxineus*, agente del deperimento del frassino recentemente segnalato anche in Piemonte;

- si richiede che il miscuglio di previsto utilizzo per gli inerbimenti garantisca un rapporto bilanciato tra graminacee e leguminose (con percentuale attorno al 70-30) e che non contenga entità estranee alla flora locale (*Festuca ovina*, *Trifolium hybridum*). Si suggerisce inoltre di ridurre il numero complessivo di specie, evitando che nella formulazione figurino entità in dosi inferiori al 5%;

- si segnala l'opportunità di verificare la possibilità di ricorrere per gli inerbimenti al cosiddetto fiorume, ottenuto dalla raccolta di materiale in siti donatori locali.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Regione Piemonte (Organo Tecnico Regionale) e ARPA Piemonte;

2.4 per quanto riguarda gli aspetti acustici si ritiene che la società sia tenuta a verificare la necessità di presentare all'Amministrazione comunale la richiesta di autorizzazione in deroga nelle modalità previste dalla DGR 27 giugno 2012, n. 24-4049 su tutte le aree interferite dal cantiere. Si richiede comunque di prescrivere che si adottino tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore sia impiegando macchinari in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale, sia attraverso un'ideale e oculata organizzazione delle attività di cantiere;

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte;

Fase di cantiere e di esercizio

Allegato A

“Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: “Manutenzione straordinaria Pista Alagna”, localizzato nel Comune di Alagna Valsesia (VC). Proponente Società Monterosa 2000 SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

Termine per la Verifica di ottemperanza: Corso d’opera e post operam (fase di esercizio)

2.5 Tutti i macchinari di servizio dovranno essere a norma CE e soggetti a manutenzione ordinaria regolare e straordinaria in caso di necessità. La manutenzione delle macchine operatrici dovrà essere effettuata su opportune piattaforme debitamente impermeabilizzate.

Si prescrive la bagnatura periodica delle piste di cantiere e il mantenimento di basse velocità da parte dei mezzi sulle piste di cantiere, e in avvicinamento agli stessi, per limitare il sollevamento delle polveri. Si prescrive la bagnatura periodica dei cumuli di materiale sciolto in presenza di vento e la realizzazione degli scavi per piccole porzioni, al fine di limitare la polverosità.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte;

2.6 Nell’area di cantiere e nelle zone di deposito temporaneo non dovranno essere stoccate sostanze pericolose per l’ambiente, se non in condizioni di sicurezza.

Il rischio di contaminazione chimica di acque superficiali e sotterranee, suolo e sottosuolo dovrà essere controllato mediante l’utilizzo, in caso di evento accidentale, di panne contenitive e sepiolite, che devono essere sempre disponibili per un intervento rapido e tempestivo.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte;

2.7 Al fine di monitorare il successo degli interventi di ripristino a verde, si raccomanda di prevedere periodici sopralluoghi di controllo delle aree recuperate e di procedere a cure colturali e trasemine e di limitare al minimo il tempo di stoccaggio ex sito del terreno di scotico. Tutti gli interventi di recupero e ripristino ambientale dovranno essere effettuati da personale qualificato e sotto la direzione tecnica di professionisti con esperienza nella materia. Le operazioni dovranno essere svolte in periodi favorevoli all’attecchimento della vegetazione.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte;

2.8 Eventuale stoccaggio, manipolazione e rifornimento di carburante, lubrificanti e fluidi idraulici dovrà avvenire solo ad adeguata distanza dai corsi d’acqua ed in condizioni di pendenza tali da non poterli raggiungere in caso di sversamento accidentale.

Si raccomanda l’isolamento della zona di cantiere dal reticolo idrografico superficiale in fase di realizzazione dell’opera per ridurre il trasporto di solidi sospesi nelle acque ed eventuale rilascio di sostanze inquinanti (cemento, idrocarburi).

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte.

2.9 Nel merito dei monitoraggi si richiede che per tutta la durata del periodo di manutenzione sia fornita, all’inizio e al termine della stagione vegetativa, una relazione relativa all’esito dei ripristini, allo stato dei luoghi e le eventuali azioni attuate per il contrasto delle specie esotiche nelle aree interferite dai cantieri, includendo le aree di manovra e di avvicinamento, nonché per tutte le aree limitrofe potenzialmente interferite. Il periodo potrà essere prolungato in base all’esito dei monitoraggi.

Soggetto individuato per la verifica di ottemperanza: ARPA Piemonte;

3. Condizioni e misure supplementari

Allegato A

“Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: “Manutenzione straordinaria Pista Alagna”, localizzato nel Comune di Alagna Valsesia (VC). Proponente Società Monterosa 2000 SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

3.1 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i

Tenuto conto che l’area oggetto dell’intervento ricade in ambiti soggetti a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i. In particolare:

- art. 136 Dichiarazione d’interesse pubblico imposto con D.M. 01/08/1985 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in alta Val Sesia e valli laterali sita nei comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Campertogno, Rassa, Rima S. Giuseppe, Carcoforo, Rimasco, Fobello, Cervatto, Rimella, Cravagliana, Sabbia e Varallo”;
- per una parte art. 142 lett. c) – Fascia di rispetto del Torrente Olen;
- per una parte art. 142 lett d) - Le montagne per la parte eccedente 1600 m s.l.m. per la catena alpina e 1200 m s.l.m. per la catena appenninica;
- art. 142 lett g) – Territori coperti da Foreste e Boschi;

considerate le peculiarità dei luoghi interessati dalle opere previste e la presenza dei vincoli paesaggistici citati, si evidenzia che il provvedimento di autorizzazione paesaggistica, nelle successive fasi procedurali, risulta essere di competenza del Comune di Alagna Valsesia (VC), in quanto idoneo all’esercizio della delega, poichè dotato di Commissione locale per il Paesaggio, ai sensi della L.r. n. 32/2008 e s.m.i.

Si segnala che il progetto definitivo dell’opera, soggetto alle procedure autorizzative ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004 e s.m.i, (di competenza comunale), dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dal D.P.C.M. 12.12.2005 (Relazione paesaggistica) e dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute negli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 nonché con le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte.

3.2 Condizioni per il rilascio dell’autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904

Per quanto attiene alla successiva fase autorizzativa, relativamente all’intervento G “Località Ponte Olen - Pista per scialpinisti e motoslitte - Rifacimento ponte pedonale e manutenzione straordinaria sentiero”, si evidenzia che:

- il manufatto in progetto dovrà essere realizzato a luce unica, così come previsto al paragrafo 5.1.2.3 delle NTC 2018;
- dovranno essere predisposte le verifiche idrauliche per il dimensionamento dell’opera, le quali dovranno tenere in debito conto del trasporto solido; si rammenta al proposito che il franco idraulico non dovrà essere inferiore a m 1,50 così come indicato dalle NTC 2018;
- dovranno essere predisposte sezioni trasversali in corrispondenza dell’opera, nonché a monte ed a valle della stessa, estese da sponda a sponda, riferite sia allo stato di fatto sia a quello di progetto; sulle sezioni andrà riportato il livello della piena avente TR 200 anni, nonché la litostratigrafia dei terreni interessati;

Allegato A

“Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: “Manutenzione straordinaria Pista Alagna”, localizzato nel Comune di Alagna Valsesia (VC). Proponente Società Monterosa 2000 SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

- dovrà essere redatta una verifica di stabilità delle spalle del ponte in progetto, in relazione alle caratteristiche del substrato di appoggio (massi caotici).

3.3 Aspetti legati alle aree sciabili (L.R. 2/2009)

Si ricorda che le aree sciabili del Comune di Alagna Valsesia (VC) erano state individuate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08.03.2016, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 2/2009 e s.m.i.; ai fini della conclusione dell'iter procedurale avviato nel 2016, si ricorda che il Comune dovrà ottemperare alle richieste espresse dal Gruppo Tecnico regionale, per consentire l'approvazione delle aree sciabili da parte della Giunta Regionale.

3.4 Condizioni ed indicazioni di carattere geologico, idrogeologico, valanghivo e sismico

In sede di progettazione definitiva/esecutiva dovranno essere approfonditi i seguenti aspetti:

- verifiche di stabilità dell'opera e dell'insieme opera - versante ai sensi del DM 17/01/2018 “Aggiornamento delle Norme Tecniche per le Costruzioni” per le opere di sostegno in palificate doppie lungo alcuni tratti del tracciolino per scialpinisti (intervento F), per il fabbricato e del relativo muro di sostegno in c.a. dell'intervento B.
- verifica di compatibilità, in fase di progettazione definitiva, della nuova passerella per il tracciato scialpinistico con l'eventuale esposizione della struttura a valanghe provenienti dal vallone dell'Olen.

Si evidenzia inoltre l'opportunità di integrare il Piano di gestione del rischio valanghe, ai sensi degli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009, per i nuovi tratti di pista esposti a valanghe e di prevedere analoghe misure preventive anche per il tracciato dedicato agli scialpinisti

Si rammenta infine che dovranno essere rispettati gli obblighi di legge derivanti dalla normativa in ambito sismico applicabile alle zone sismiche 3, entro le quali ricade il territorio del Comune di Alagna: in particolare, per le opere che presentano rilevanza strutturale la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità dovrà essere presentata denuncia prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 93 del DPR 380 del 6 giugno 2001, secondo le procedure fissate dalla DGR n. 65-7656 del 21.05.2014.

3.4 Protezione Civile

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza del Settore regionale Protezione Civile, si evidenzia che:

- in relazione al Rischio Valanghe, tutte le potenziali interferenze con fenomeni di natura valanghiva dovranno esaurientemente ed efficacemente essere gestite - in termini di salvaguardia della popolazione e dei suoi beni - all'interno del Piano di Sicurezza Valanghe e il Piano di Protezione Civile Comunale dovrà tenerne in debito conto (Rif. Intervento G);
- in relazione al Rischio Idraulico, il successivo studio idraulico progettuale dovrà confermare l'effettiva officiosità idraulica del torrente (Rif. Intervento G);
- in relazione al previsto ponte, necessità di assicurare il periodico controllo delle condizioni delle opere, specie a seguito di eventi meteo eccezionali ed opportunità di eleggere - in seno al Piano Comunale di Protezione Civile - le adiacenze dell'opera in previsione quale punto di monitoraggio nel corso di eventi meteorologici di particolare rilevanza, a sorveglianza preventiva di eventuali criticità a carattere locale (Rif. Intervento G);
- in relazione al Rischio Geologico, verifica della effettiva coerenza tra la pianificazione

Allegato A

“Fase di verifica della procedura di VIA, inerente il progetto: “Manutenzione straordinaria Pista Alagna”, localizzato nel Comune di Alagna Valsesia (VC). Proponente Società Monterosa 2000 SpA - Esclusione del progetto dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.

urbanistica e territoriale e quella di protezione civile effettivamente vigenti sul territorio di competenza (Rif. Intervento E).